



CONVENZIONE

tra

Il **Parco Archeologico di Pompei**, C.F. 90083400631, rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Gabriel Zuchtriegel, nato a Weingarten (Germania) il 24.6.1981, domiciliato per la carica presso lo stesso Parco, in Via Plinio n. 4 - 80045 Pompei (NA), pec: pa-pompei@pec.cultura.gov.it (di seguito denominato Parco o anche solo PAP)

e

la **Scuola di Restauro di Botticino Valore Italia Impresa Sociale s.r.l.**, C.F e P.IVA 11049020966, nella persona dell'Amministratore Delegato, Salvatore Amura, nato a Milano il 12.06.1973, domiciliato per la carica presso Valore Italia Impresa Sociale s.r.l., in via Bernardino Luini 5 – 20123 Milano (Mi), pec: valoreitalia@pec.valoreitalia-is.it (di seguito denominata Scuola di Restauro)

e

la società **ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI S.P.A.**, C.F. 05656701009, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'Amministratore delegato, Dott. Fabio Tagliaferri, domiciliato per la carica presso la stessa Società, in Via Nazionale n. 243 - 00184 Roma, pec: infoales-spa@pec.it (di seguito denominata ALES)

(collettivamente denominati le Parti)

Visto

- il D. Lgs. n. 42/2004, *"Codice per i beni culturali e del paesaggio"* e specificamente:
 - a) l'art. 6, co. 1, secondo cui *"La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale"*;
 - b) l'art. 112, secondo cui *"Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice."*;
 - c) l'art 118, secondo cui *"Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad"*

oggetto il patrimonio culturale. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attività di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati”;

d) l'art. 119, secondo cui *“Il Ministero può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 possono stipulare apposite convenzioni con le università, le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nonché con ogni altro istituto di formazione, per l'elaborazione e l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento, dei connessi percorsi didattici e per la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, destinati ai docenti ed agli operatori didattici. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità dell'istituto di formazione e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di persone con disabilità”;*

- il Decreto Ministeriale 23.12.2014, recante *“Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;*
- il Decreto Ministeriale del 23.1.2016, recante *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208”;*
- Il Decreto Ministeriale 12.1.2017, recante *“Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura”;*
- il D.P.C.M. del 15.3.2024 n. 57, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;*
- lo Statuto del Parco Archeologico di Pompei.

Premesso che

- il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del MiC dotato di autonomia speciale;
- il Parco, ai sensi dell'art. 2 del suo Statuto, *“si prefigge la conservazione del patrimonio ad esso affidato e di aumentarne i valori, la consistenza, la conoscenza, la promozione, la diffusione e la fruizione. In attuazione dei principi di cui agli artt. 2, 3, 9, 33 e 42 della Costituzione, l'attività del Parco è pertanto finalizzata alla fruizione pubblica dell'area archeologica di Pompei e del*

patrimonio culturale, materiale ed immateriale, ad esso affidato, mediante la sua tutela, conservazione, valorizzazione, ed alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa è ispirata ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto ... Il Parco provvede ad assicurare e aumentare conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei, promuove progetti e programmi di studio e ricerca nel settore dell'archeologia e negli altri ambiti scientifici implicati dalla sua attività con risorse interne ed esterne e, in collaborazione con soggetti nazionali e internazionali, cura inoltre la diffusione delle conoscenze acquisite presso la comunità scientifica, il territorio locale, regionale, nazionale e internazionale, ed i fruitori”;

- *il Parco, ai sensi dell’art. 3 del suo Statuto, “svolge ogni attività utile al conseguimento delle proprie finalità, tra le quali: e) svolgere attività di ricerca, trasferimento e divulgazione di conoscenze, di archiviazione, di documentazione, di catalogazione, di attività editoriale, di rilievo nazionale ed internazionale, soprattutto in relazione alla conoscenza, alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione e alla divulgazione e alla preservazione del patrimonio ad esso affidato, quale patrimonio dell'umanità; d) approfondire, sviluppare, favorire e diffondere ogni interconnessione fra il patrimonio culturale ad esso affidato e il territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania, e in ambito internazionale. La missione del Parco viene assicurata, nel rispetto delle previsioni di legge, mediante le seguenti attività ... b) promuovere iniziative miranti a rendere il Parco un luogo attivo, capace di assicurare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio, nonché la crescita culturale, lo sviluppo civile, sociale ed economico ... e) collaborare con gli Enti, le Istituzioni Culturali e le Organizzazioni Sociali del territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania e al bacino del Mediterraneo ... h) svolgere ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria ... i) collaborare ad attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curriculari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività ... Per il conseguimento dei propri scopi, il Parco può compiere, anche servendosi di prestazioni di terzi, ogni utile attività accessoria, strumentale, connessa o esecutiva, anche di rilievo commerciale, e pertanto può: curare l'organizzazione di convegni, seminari, tirocini e stage, partecipare ad attività di formazione di ogni grado e durata ... stabilire contatti con organismi pubblici e privati,*

con istituti di credito, con università e con privati per convenire forme di sostegno alle proprie attività, anche mediante partenariato ... organizzare e promuovere attività per la formazione e l'aggiornamento di professionalità collegate all'archeologia, alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione di istituti e luoghi di cultura, all'economia della cultura, al diritto dei beni culturali, alla critica e alla storia dell'arte";

- la Scuola di Restauro di Botticino eroga un corso quinquennale di Restauratore di Beni Culturali abilitante alla professione e rilascia un titolo equiparato alla Laurea Magistrale LMR/02 a ciclo unico; all'interno del Piano degli Studi sono previste attività di tirocinio e workshop relativi ai settori di restauro: 1- Materiali lapidei, musivi e derivati; 2- Superfici decorate dell'architettura; 3- Manufatti dipinti su supporto ligneo o tessile; 4- Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee; 5- Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti; 6- Materiali e manufatti tessili organici e pelle;
- Ales Arte Lavoro e Servizi S.p.A. è la società in house del Ministero della Cultura e, in forza del contratto rep. n. 199 del 10.12.2024, opera nel Parco Archeologico di Pompei Servizi, svolgendo attività di supporto finalizzate alla realizzazione di progetti per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici, per il potenziamento e miglioramento della fruizione e per la manutenzione programmata dell'area archeologica di Pompei e aree limitrofe;
- Nell'area manutenzione del PAP operano diversi dipendenti di Ales S.p.a .

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 (Oggetto e impegni delle Parti)

2.1 La presente convenzione ha ad oggetto lo svolgimento di stage/tirocini formativi per gli studenti della Scuola di Restauro presso i cantieri di restauro e manutenzione presenti nel Parco.

In particolare, con la presente Convenzione, il Parco ed Ales S.p.A. si impegnano nei confronti della Scuola di Restauro alla realizzazione delle seguenti attività:

- Tirocinio curriculare per gli studenti della Scuola di Restauro che saranno impiegati in attività relative a:
 - a) monitoraggio dell'area archeologica di Pompei con i tecnici (archeologi, restauratori, architetti ed ingegneri) impiegati nel servizio di manutenzione programmata ALES, anche tramite l'analisi

ed elaborazione dei modelli documentali adottati nell'ambito delle attività di monitoraggio e manutenzione ALES

- b) esperienza diretta nei cantieri di manutenzione ALES, in relazione agli interventi da effettuarsi sia sulle superfici murarie sia sugli apparati decorativi: materiali, malte e tecniche d'esecuzione
- Incontri tenuti dai tecnici ALES sui principi e sui metodi della manutenzione adottati a Pompei e nei siti limitrofi;

2.2. Tutte le attività svolte da ALES nei confronti dei discenti della Scuola di restauro dovranno svilupparsi per un totale massimo di n. 2 partecipanti per ciascun ciclo di circa 7 settimane (per un totale complessivo di 250 ore), a partire, indicativamente, dal mese di marzo 2026 e fino alla fine della durata del presente accordo.

2.3 A fronte delle attività realizzate da ALES all'interno del Parco, la Scuola di Restauro si impegna a consentire alla stessa società e ai suoi tecnici impegnati nelle attività relative al Parco Archeologico di Pompei di richiedere ed ottenere a titolo di test presso i laboratori della Scuola:

- a) Analisi sulla composizione degli strati costitutivi antichi o di restauro;
- b) Analisi dei fattori di biodeterioramento sui manufatti in ambito archeologico.

Tutte le attività dedotte nel presente articolo si intendono effettuate a titolo gratuito.

2.4 La Scuola di Restauro si impegna a fornire un Piano di comunicazione, basato sulle attività dettagliate nel piano formativo allegato alla presente (**all. 1**) e inerente tipologia e modalità di realizzazione del materiale promozionale (video, foto e altro materiale multimediale) che si intende produrre nel corso del tirocinio, da sottoporre alla preventiva autorizzazione del Parco Archeologico di Pompei e di Ales.

Per la realizzazione di tali attività risultano bastevoli comunicazioni amministrative tra le Parti.

Art. 3 (Durata)

La validità del presente accordo è di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di avvio delle attività (vedi punto 2.2.), al termine del quale potrà essere espressamente rinnovato per iscritto.

Art. 4 (Direzione Scientifica)

Per la Scuola di Restauro la responsabilità scientifica sarà in capo alla Dottoressa Beatrice Diano. Per ogni specifico intervento, la direzione scientifica delle future attività sarà sostenuta dal Parco Archeologico nella persona del Direttore Generale Dott. Gabriel Zuchtriegel con il supporto operativo

del Funzionario Arch. Arianna Spinosa, in collaborazione con la Scuola di Restauro e con Ales S.p.A., nelle persone della Dott.ssa Alessandra Faini e del Dott. Mattia De Luca.

Art. 5 (Disposizioni finanziarie)

La presente Convenzione è a carattere non oneroso; si fonda sulla condivisione di risorse già disponibili alle Parti firmatarie del presente. La presente Convenzione non determina alcun obbligo di finanziamento nei confronti di ciascuna delle Parti contraenti.

Art. 6 (Produzione scientifica e divulgativa)

6.1 Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente dati e risultati concernenti i progetti in atto, sia derivanti da precedenti attività di studio e ricerca (pubblicazioni, cartografie, immagini, etc.), sia acquisiti nel corso delle attività programmate con modalità che verranno definite di volta in volta.

6.2 Le Parti stabiliscono, quale principio generale, che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

6.3 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivranno oltre la data di scadenza del presente accordo.

6.4 Nelle pubblicazioni, che dovranno essere autorizzate dal PAP, dovrà essere esplicitamente specificato che le ricerche sono state eseguite nell'ambito della presente convenzione.

Art. 7 (Obblighi di riservatezza)

7.1 Fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 6, le Parti si impegnano per tutta la durata della Convenzione a:

- non divulgare le informazioni confidenziali dell'altra parte, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi;
- non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dalla convenzione;

- non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendono dall'esecuzione della convenzione, o salvo consenso espresso dalla parte che ne abbia diritto, con ogni e qualsiasi mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, file, atti, documenti, note, disegni, immagini, schemi, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali.

7.2 Per "informazione/i confidenziale/i" si intende, ai fini della convenzione, qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnica, scientifica, commerciale, e/o di qualunque altra natura, riferito alle attività delle Parti.

Art. 8 (Responsabilità delle Parti)

8.1 Ciascuna delle Parti contraenti si impegna, per i danni subiti o causati dal proprio personale, dai propri studenti e dai propri beni in esecuzione del presente accordo, ad individuare idonea copertura assicurativa ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Ciascuna delle parti, inoltre, si impegna all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro.

8.2 Ciascuna delle Parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevata l'altra Parte per ogni danno o pregiudizio quest'ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni di qualsivoglia legge e/o normativa vigente, poste in essere dall'altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, o studenti.

8.3 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si stabilisce che le Parti si assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro esclusivamente nei confronti del rispettivo personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.

8.4 Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia nonché dalla propria organizzazione interna.

8.5 Sarà impegno della Scuola di Restauro fornire ai propri studenti tutte le informazioni relative ai rischi specifici sulla tutela della salute e sicurezza nei propri luoghi di lavoro e sulla gestione delle emergenze, l'addestramento sui rischi specifici, sull'uso in sicurezza delle proprie attrezzature e sulle misure di prevenzione e protezione e adeguati dispositivi di prevenzione e protezione individuali.

Art. 9 (Modifiche)

Qualsivoglia modifica alla presente Convenzione dovrà rivestire necessariamente la forma scritta.

E' fatta salva la possibilità di integrare il contenuto della presente convenzione mediante la sottoscrizione di appositi accordi integrativi e/o attuativi.



Art. 10 (Recesso e risoluzione)

Ciascuna parte si riserva il diritto di recedere dalla Convenzione in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, mediante preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicare all'altra Parte tramite PEC.

Ciascuna Parte si riserva, altresì, il diritto di risolvere la Convenzione in caso di inadempimento, da parte dell'altra Parte, di uno degli obblighi previsti dalla medesima mediante comunicazione a mezzo PEC da notificare all'altra Parte con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, salvo che la Parte inadempiente non provveda a sanare la propria situazione di inadempienza durante tale periodo di preavviso.

Art. 11 (Controversie e Foro competente)

Laddove sorgessero controversie in merito all'applicazione, interpretazione o esecuzione della convenzione, le Parti si impegnano ad addivenire ad un amichevole componimento delle stesse.

In caso di mancato raggiungimento di un accordo a seguito del tentativo di composizione amichevole di cui al punto precedente, le parti eleggono il Foro di Torre Annunziata (NA) quale foro competente ed esclusivo.

Art. 12 (Norme applicabili e divieto di cessione a terzi)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo si applicano le norme ed i regolamenti di legge vigenti.

Nessuna delle parti ha il diritto di cedere a terzi questo accordo o qualsiasi diritto o obbligo di cui al presente accordo senza il consenso scritto dell'altra parte.

Art. 13 (Trattamento dei dati)

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o

parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.

Delegati/autorizzati al trattamento sono i responsabili di vertice di ciascuna parte.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità-dalle parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

Art. 14 (Disposizioni generali e finali – Registrazione)

Il presente accordo viene redatto per scrittura privata non autenticata in unico esemplare, sottoscritto con firma digitale.

Il presente accordo sarà registrato in solo caso d'uso. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione e gli adempimenti a tal fine richiesti rimarranno ad esclusivo onere della Parte richiedente.

Art. 15 (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Per il Parco Archeologico di

Pompei

Il Direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchtriegel

 GABRIEL
JOHANNES
ZUCHTRIEGEL
MINISTERO
DELLA
CULTURA
10.09.2025
09:13:56
GMT+02:00

Per la Scuola di Restauro di

Botticino Valore Italia IS s.r.l.

L'Amministratore Delegato

Dott. Salvatore Amura

Per Ales Arte Lavoro e Servizi

S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Dott. Fabio Tagliaferri

Firmato digitalmente da: Fabio Tagliaferri
Organizzazione: TAGLIAFERRI
FABIO/TGLFBA74D02D810I
Data: 12/09/2025 09:26:04

62

